



A. S. D. LEONI SICANI - ONLUS

Via Traina, 70

92018 - Santa Margherita Di Belice (AG)

C. F. 92020760846

info@leonisicani.it

leonisicani@pec.it

www.leonisicani.it

**Al Tribunale Federale
Presso sede della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport (FIPPS)
Piazzale degli archivi, 41
00144 – Roma**

Oggetto: Ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara Vipersport Viterbo vs Leoni Sicani del 10/03/2023 e trasmessa con comunicato del giudice sportivo n. 15 del 16/03/2023

Il sottoscritto Giuseppe Sanfilippo, nato a Sciacca (AG) il 31/07/1987 e residente a Santa Margherita di Belice in via Traina, 70, Codice Fiscale SNFGPP87L311533W n. q. di Presidente – Legale Rappresentante dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica Leoni Sicani – Onlus**, con sede a Santa Margherita (AG), in via Traina, 70, Codice Fiscale 92020760846,

INTENDE

a seguito della pubblicazione del comunicato ufficiale del giudice sportivo n. 15 del 16 marzo 2023 per il campionato nazionale di serie A1 della disciplina del powerchair hockey, fare ricorso relativamente alla gara disputata in data 10/03/2023, valevole per il girone C, tra VITERSPORT VITERBO e LEONI SICANI, con risultato finale 10 – 3.

FATTO

Durante lo svolgimento del terzo tempo della partita in oggetto, il sig. Salvatore Sanfilippo, allenatore dei Leoni Sicani, richiede agli ufficiali di gara, il controllo della velocità della carrozzina dell'atleta di Vipersport Viterbo, sig. Fatmir Kuezi, presente in campo fin dal primo minuto di gioco.

Durante il controllo emerge che la velocità della carrozzina del suddetto giocatore è pari a 256 metri al minuto. Secondo quanto espresso nel regolamento esecutivo e, più precisamente, all'art. 18 comma 4, nei campionati e nelle manifestazioni organizzate dalla FIPPS per il PCH, tutte le marce devono rispettare il limite di 15Km/h in A1 equivalente a 250 metri al minuto. Tale limite è



A. S. D. LEONI SICANI - ONLUS

Via Traina, 70

92018 - Santa Margherita Di Belice (AG)

C. F. 92020760846

info@leonisicani.it

leonisicani@pec.it

www.leonisicani.it

considerato senza tolleranza indipendentemente da elementi ambientali, carica e/o temperatura di esercizio.

Nonostante la velocità della carrozzina del giocatore fosse palesemente superiore a quanto espresso nel regolamento esecutivo, secondo l'arbitro sig. I. Siiki, la velocità era nei limiti regolamentari. Il nostro dirigente tecnico, Mario Macaluso, presente al controllo, fa subito notare che il limite massimo della velocità regolamentare è di 250 metri al minuto. L'arbitro sig. I. Siiki, però, contrariamente a quanto espresso nel regolamento esecutivo, afferma che il limite regolamentare è di 256,4 metri al minuto secondo "una direttiva ricevuta recentemente da FIPPS e che dovevamo fidarci di ciò che egli sosteneva", e, pertanto, ritiene opportuno considerare la velocità del giocatore Fatmir Kuezi, regolare.

Tutto ciò avviene alla presenza del secondo arbitro sig. S. Tamberlani, del dirigente di Vipersport Viterbo sig. Massimo Pacchiarotti, dell'atleta chiamato al controllo sig. Fatmir Kruezi, e del nostro dirigente Mario Macaluso appunto, tutti testimoni dell'accaduto.

Nonostante le veementi proteste da parte di tutti i componenti della panchina e degli atleti in campo dei Leoni Sicani, il sig. Siiki ha ribadito diverse volte che dovevamo fidarci e che non eravamo a conoscenza di questa recente norma introdotta da FIPPS. La grande esperienza dell'arbitro in questione, riconosciuta da tutto il mondo del powerchair hockey, ha portato la nostra squadra a proseguire l'incontro, riprendendo la partita solo dopo il controllo della velocità chiamato da Vipersport Viterbo nei confronti del capitano dei Leoni Sicani sig. Giuseppe Sanfilippo, risultato al controllo con una velocità di 240 metri al minuto. Entrambe le velocità dei due atleti non sono state riportate sul referto di gara dagli arbitri, che si sono limitati ad annotare soltanto la regolarità dei due controlli. Ad entrambi gli atleti non è stato nemmeno sigillato il connettore della centralina così come previsto dallo stesso comma 4 dell'art. 18 del Regolamento Esecutivo.

La partita pertanto prosegue e si conclude con il risultato di 10 a 3.

A fine gara il sig. Siiki avvicinato dalla vice presidente dei Leoni Sicani, sig.ra Francesca Massimino, conferma nuovamente la direttiva ricevuta da FIPPS con indicato il nuovo limite di velocità di 256,4 metri al minuto e che quindi l'atleta incriminato rientrava perfettamente nei parametri consentiti dal regolamento.

Sabato 11 marzo 2023, durante il pre gara della partita fra Thunder Roma e Leoni Sicani, il dirigente Mario Macaluso chiede nuovamente spiegazioni all'arbitro sig. I. Siiki di quanto successo



A. S. D. LEONI SICANI - ONLUS

Via Traina, 70

92018 - Santa Margherita Di Belice (AG)

C. F. 92020760846

info@leonisicani.it

leonisicani@pec.it

www.leonisicani.it

il giorno precedente, e lo stesso ammette che in effetti aveva fatto confusione con il regolamento internazionale scusandosi pertanto per quanto accaduto.

DIRITTO

La mancata espulsione del sig. Fatmir Kruezi, che andava eseguita secondo quanto prescritto dall'art. 18 comma 4 del Regolamento Esecutivo emanato da FIPPS, ha danneggiato gravemente per due volte la squadra rappresentata dal sottoscritto, infatti, sul parziale di 7 a 2 a favore di Vipersport Viterbo, con la restante parte del terzo tempo e un intero quarto tempo da disputare, essa avrebbe potuto recuperare lo svantaggio e vincere la gara, tra l'altro sfruttando la superiorità numerica in campo per cinque minuti del tempo restante. Inoltre, lo stesso atleta sarebbe stato squalificato per una giornata, saltando così la partita di ritorno in casa dei Leoni Sicani, fatto di non poco conto considerato che si tratta dell'atleta di "spicco" della squadra laziale.

Sei punti potenziali tolti da due possibili vittorie, e un'ingiustizia subita enorme se si considera che tale errore tecnico degli ufficiali di gara, costerà con molta probabilità, classifica alla mano, la retrocessione in serie A2 dei Leoni Sicani, con tutti i relativi danni economici e di immagine che ne conseguiranno.

CHIEDE

Per quanto sopra esposto, l'accertamento dell'errore tecnico dei due ufficiali di gara sig.ri I. Siiki e S. Tamberlani, che ha causato la violazione dell'art. 18 comma 4 del Regolamento Esecutivo, rendendo nello specifico irregolare lo svolgimento della gara stessa e alterando irrimediabilmente il risultato finale omologato con Comunicato del Giudice Sportivo n. 15 del 16/03/2023. Si chiede altresì, l'accertamento di illecito sportivo a carico dell'atleta Fatmir Kruezi, volto ad alterare il risultato della gara traendone un vantaggio agonistico a favore della propria squadra.

Santa Margherita di Belice lì 20/03/2023

Il Presidente dell'A.S.D. Leoni Sicani

.....